DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 ottobre 2002, n. 0330/Pres.

Regolamento concernente le modalità di rilascio e i requisiti del provvedimento di classificazione e di autorizzazione all'esercizio degli stabilimenti balneari, le caratteristiche della loro denominazione, del segno distintivo e della loro pubblicità, le modalità di fissazione e applicazione dei prezzi da parte dei titolari o gestori, ai sensi dell'articolo 102, comma 3, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 3, della legge regionale 2/2002, le modalità di rilascio e i requisiti del provvedimento di classificazione e di autorizzazione all'esercizio degli stabilimenti balneari, le caratteristiche della loro denominazione, del segno distintivo e della loro pubblicità, le modalità di fissazione e applicazione dei prezzi da parte dei titolari o gestori.

Art. 2
(Modalità di presentazione della scheda di denuncia dei servizi e delle attrezzature)

1. Per le finalità di cui all'articolo 102, comma 2 della legge regionale 2/2002, l'aspirante titolare in caso di stabilimenti balneari di nuova realizzazione, ovvero il titolare o il gestore, presenta al Comune del luogo in cui è ubicato lo stabilimento balneare, una apposita scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi.

2. Il Comune, esperiti i necessari accertamenti ed acquisito il parere di conformità dello stabilimento balneare alle norme igienico-sanitarie vigenti, adotta il provvedimento di classificazione dello stabilimento balneare. Copia del provvedimento e della documentazione allegata, comprensiva di qualsiasi provvedimento adottato durante il quinquennio, è inviata entro trenta giorni alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario. Il provvedimento di classificazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. In caso di riclassificazione le denunce devono pervenire non oltre la scadenza del termine di cui all'articolo 58, comma 1 della legge regionale 2/2002.

Art. 3
(Modalità di presentazione e contenuto della domanda di autorizzazione all'esercizio di uno stabilimento balneare)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di uno stabilimento balneare, l'aspirante titolare, ovvero il legale rappresentante o il gestore in caso di persona giuridica, presenta domanda al Comune del luogo in cui è ubicato lo stabilimento balneare, dichiarando sotto la propria responsabilità:

a) le proprie generalità;
b) di godere dei diritti civili e politici;
c) di non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 773/1931, e di non aver procedimenti pendenti a proprio carico per i delitti ivi indicati;
d) di non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, né sottoposto a concordato, ovvero di aver ottenuto la riabilitazione;
e) il titolo di disponibilità dello stabilimento balneare;
f) la denominazione e l'ubicazione dello stabilimento balneare;
g) di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, urbanistiche e di destinazione d'uso con riferimento all'attività che intende esercitare;
h) l'eventuale esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Alla domanda di autorizzazione è allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in ordine alla presentazione della domanda e alla gestione, in caso di presentazione della domanda da parte del legale rappresentante o dell'institore di persona giuridica, ed in ogni caso una relazione tecnica-descrittiva delle caratteristiche dello stabilimento balneare.

3. Il provvedimento di autorizzazione rilasciato dal Comune contiene l'indicazione della denominazione, l'ubicazione e la classificazione dello stabilimento balneare.

Art. 5
(Caratteristiche della denominazione e del segno distintivo degli stabilimenti balneari)

1. La denominazione dello stabilimento balneare non deve essere tale da ingenerare confusione circa la tipologia di appartenenza e la sua classificazione; in ogni caso non deve essere uguale o simile a quella adottata da altri stabilimenti balneari ubicati nel territorio di uno stesso Comune.

2. Il segno distintivo è realizzato conformemente al modello di cui all'allegato «A» e deve essere esposto all'esterno dello stabilimento balneare in modo da risultare ben visibile.

Art. 6
(Modalità di fissazione e applicazione dei prezzi)

1. I prezzi minimi e massimi d'ingresso allo stabilimento balneare ed i prezzi minimi e massimi dei servizi offerti sono comprensivi di uso dei servizi igienici, dei bagni e delle docce comuni, nonché di I.V.A. ed imposte.

2. I prezzi minimi e massimi sono differenziati per i periodi di bassa ed alta stagione. Il periodo di alta stagione è determinato dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti a livello regionale, decorre dalla stagione balneare successiva e non può superare i sessanta giorni nel corso dell'anno solare.

Allegato A

Modello del segno distintivo degli stabilimenti balneari.

1. Il segno distintivo è costituito da due cabine-spogliatoio affiancate in immagine speculare, di colore blu con strisce verticali azzurre e dalla scritta «stabilimento balneare» di colore bianco, posta alla base del disegno.

2. Nella parte inferiore estrema sono disegnate le stelle marine a cinque punte in numero corrispondente alla classificazione ottenuta, di colore giallo su fondo blu.

3. Il segno distintivo è racchiuso in un rettangolo in alluminio 10/10 fondo naturale di misura massima non superiore a 25 centimetri di larghezza e 32 centimetri di altezza.